




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

**LEGISLAZIONE STRANIERA**

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 4

Luglio - Agosto 2008





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 4

LUGLIO - AGOSTO 2008

**XVI Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Maria Teresa STELLA, consigliere (tel. 4349) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Anna OSBAT, consigliere (tel. 4227) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

**Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia.....	9
ARCHIVI .....	9
<i>Loi n. 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives</i> .....	9
Francia.....	11
CONSEIL CONSTITUTIONNEL - ARCHIVI.....	11
<i>Loi organique n. 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel</i> .....	11
Francia.....	13
COSTITUZIONE - RIFORMA .....	13
<i>Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République</i> .....	13
Francia.....	15
ESECUZIONE PENALE / VITTIME DI REATI – DIRITTI .....	15
<i>Loi n. 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines</i> .....	15
Germania .....	16
MINORI - DIRITTO PENALE .....	16
<i>Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008 - Legge di introduzione della custodia di sicurezza successiva nelle condanne inflitte in base al diritto penale minorile</i> .....	16
Germania .....	18
RICICLAGGIO / TERRORISMO .....	18
<i>Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) vom 13. August 2008 – Disposizioni integrative per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo</i> .....	18
Germania .....	20
SERVIZIO MILITARE / SERVIZIO CIVILE.....	20
<i>Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher und anderer Vorschriften (Wehrrechtsänderungsgesetz 2008 – WehrRÄndG) vom 31. Juli 2008 (BGBl I, S.1629) - Legge di modifica delle norme di diritto militare e di altre disposizioni</i> .....	20

Regno Unito .....	22
NORME GIURIDICHE - EFFICACIA.....	22
<i>Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008</i> .....	22
Spagna .....	24
UNIONE EUROPEA .....	24
<i>Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007</i> .....	24
<b>Politiche economiche</b> .....	25
Francia.....	27
OPERE PUBBLICHE - FINANZIAMENTI .....	27
<i>Loi n. 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat</i> .....	27
Francia.....	29
POLITICA ECONOMICA .....	29
<i>Loi n. 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie</i> .....	29
Francia.....	31
PORTI .....	31
<i>Loi n. 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire</i> .....	31
Germania .....	33
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI .....	33
<i>Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7. August 2008 - Legge per incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di calore</i> .....	33
<b>Politiche sociali</b> .....	35
Francia.....	37
COLLOCAMENTO / DISOCCUPAZIONE .....	37
<i>Loi n. 2008-758 du 1° août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi</i> .....	37
Francia.....	39
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA / ORARIO DI LAVORO .....	39
<i>Loi n. 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail</i> .....	39



Francia.....	40
DOPING.....	40
<i>Loi n. 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants</i> .....	40
Francia.....	41
SCUOLA / LAVORATORI – DIRITTI.....	41
<i>Loi n.2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire</i> .....	41
Germania.....	43
DIRITTI D’AUTORE.....	43
<i>Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 - Legge per una più efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale</i> .....	43
Germania.....	45
MINORI - TUTELA.....	45
<i>Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls vom 4. Juli 2008 - Legge per la facilitazione dei provvedimenti giudiziari in caso di minaccia del benessere del figlio</i> .....	45
Regno Unito.....	47
SANITÀ PUBBLICA- CONTROLLO / MEDICI - RESPONSABILITÀ.....	47
<i>Health and Social Care Act 2008</i> .....	47
Indice delle voci.....	49



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2008.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, in particolare, le principali leggi approvate in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## ARCHIVI

### ***Loi n. 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (J.O. del 16 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte>

La legge in esame, promossa dal Governo e che si basa sulle proposte formulate dal Presidente di sezione onoraria del Consiglio di Stato, Guy Braibant, nel suo *Rapport sur les archives* (1996) modifica la legislazione relativa agli archivi pubblici e a quelli privati classificati di interesse storico.

Il testo legislativo consiste nel primo ampio intervento normativo in materia dopo la *Loi n. 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives* ed opera numerose modifiche al *Code du patrimoine*. Gli obiettivi essenziali del provvedimento sono cinque:

**1. Aggiornare le disposizioni normative relative agli archivi pubblici.** In tale ambito la legge riafferma lo statuto di tali archivi intesi come raccolte di documenti - su supporto cartaceo, ma anche elettronici, audiovisivi, ecc.- risultanti da un'attività del servizio pubblico (art. L 211-4 del *Code du patrimoine*). Sono inclusi nella definizione di archivi pubblici quelli che emanano dagli organi costituzionali (art.4). Per quanto concerne gli archivi del Consiglio Costituzionale, è stata approvata, contestualmente alla legge in esame, la *Loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel* (esaminata in questo Bollettino).

Il testo legislativo disciplina anche il rapporto contrattuale tra l'amministrazione degli archivi e persone fisiche o giuridiche che possono essere incaricate di gestire per un determinato tempo gli "archivi di deposito" (art. 5).

La legge instaura inoltre lo statuto di "archivi di raggruppamenti di collettività territoriali". Si tratta di archivi formati dal versamento di archivi di comuni di un territorio. E' stabilito che i "*groupements de collectivités territoriales*" sono proprietari dei loro archivi e responsabili della loro conservazione e valorizzazione (art.6-9).

**2. Facilitare l'accesso agli archivi pubblici.** In primo luogo, con l'affermazione del principio della libera ed immediata comunicabilità degli archivi pubblici non interessati da vincoli di segretezza posti per legge, superando così il principio prima in vigore per cui esisteva un periodo minimo di 30 anni per la loro comunicabilità (art. 17).

In secondo luogo, con la predisposizione di una riduzione dei termini di vigenza della segretezza per determinati documenti pubblici. Ad esempio è stabilito che i documenti che prima dell' entrata in vigore della legge erano sottoposti ad un vincolo di segretezza di 100 anni sono divenuti accessibili dopo 75 anni. Si tratta ad esempio dei registri di

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



nascita, di matrimonio e di *dossiers* giudiziari. I documenti che invece erano dichiarati comunicabili dopo 60 anni, sono divenuti accessibili dopo 50 anni. Si tratta ad esempio dei documenti coperti dal segreto della difesa nazionale, o relativi alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, o alla moneta e al credito pubblico. Il provvedimento pone inoltre la categoria degli archivi pubblici “incomunicabili”. Si tratta di quegli archivi la cui divulgazione potrebbe permettere di “concepire, fabbricare, utilizzare o localizzare armi nucleari, biologiche, chimiche”, o della stessa portata distruttiva. Il progetto di legge iniziale del Governo poneva in tale categoria anche i documenti la cui rivelazione poteva attentare alla “sicurezza delle persone”. Tuttavia, durante l’esame parlamentare e a seguito di vive proteste da parte di storici, ricercatori, insegnanti, firmatari di una petizione alle Camere contro questo punto della legge penalizzante per la ricerca storica, è stato previsto per tali documenti un vincolo di segretezza di massimo 100 anni (art. 17).

**3. Fornire uno statuto giuridico agli archivi delle autorità politiche.** La legge stabilisce che gli archivi in questione, emananti dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, da altri membri del Governo o da collaboratori di tali autorità, possano essere versati in archivi pubblici mediante la stipulazione di un “protocollo di versamento”. Nel protocollo sono specificate le condizioni di trattamento, conservazione, valorizzazione e comunicabilità del fondo versato (art. 17).

**4. Migliorare la protezione degli archivi privati classificati di interesse storico.** La definizione degli archivi in questione è contenuta nell’art. L 212-15 del *Code du patrimoine*. Il nuovo provvedimento stabilisce che il proprietario di questa tipologia di archivi (*archives classées*) che ne progetti la vendita sia tenuto a comunicarne la decisione in via preliminare all’amministrazione degli archivi (art.10).

La legge intende inoltre armonizzare il regime di vendita per via amichevole di tutti gli archivi privati con quello previsto per gli oggetti mobili. In questo senso è stabilito che lo Stato eserciti su ogni documento di archivi privati, messo in vendita pubblica o ceduto mediante vendita per via amichevole, un diritto di prelazione (art. 15).

**5. Migliorare la protezione degli archivi pubblici e privati mediante un rafforzamento delle sanzioni penali.** Il provvedimento pone in particolare un inasprimento delle pene che sanzionano la distruzione illegale, la malversazione, o la sottrazione di archivi pubblici. Alle pene di ammenda o di detenzione che sanzionavano fino all’entrata in vigore della legge tali reati, sono inoltre aggiunti la privazione dei diritti civili e l’interdizione dall’esercizio di una funzione pubblica. Sanzioni, queste ultime, dotate di una particolare forza dissuasiva per i funzionari pubblici e le autorità politiche (art. 19 e 34).

Con riferimento agli archivi del Parlamento, la legge reca modifiche all’*ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires* e alla *loi n. 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public*.... In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che ogni assemblea parlamentare è proprietaria dei suoi archivi e responsabile della loro conservazione, valorizzazione e comunicabilità (art. 27-32).





Francia

Legge

## CONSEIL CONSTITUTIONNEL - ARCHIVI

### ***Loi organique n. 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel (J.O. del 16 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198524&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1092813258&oldAction=rechTexte>

La nuova legge organica completa l'ordinanza n. 58-1067, più volte modificata e ancora in vigore, che disciplina dal 1958 il Consiglio costituzionale. La sua norma più importante stabilisce in 25 anni dalla data di ciascun documento il periodo dopo il quale possono essere consultati gli archivi del Consiglio costituzionale. Questi sono costituiti per l'essenziale dai processi verbali che danno conto delle decisioni pronunciate dal Consiglio.

Tale legge organica interviene dopo una legge ordinaria approvata lo stesso giorno, la n. 2008-696 del 15 luglio 2008 (esaminata in questo Bollettino), che ha riformato la materia degli archivi in generale, attraverso modifiche al Codice del patrimonio.

Dodici articoli di questo codice, nel nuovo testo vigente, sono estesi agli archivi del Consiglio costituzionale:

- l'art. L. 211-3, il quale disciplina il segreto professionale dei funzionari e degli agenti incaricati di raccogliere o comunicare archivi, obbligo riferito a qualsiasi documento che non possa essere messo a disposizione del pubblico;
- l'art. L. 212-1, il quale dispone che gli archivi pubblici non sono soggetti a prescrizione e che non possono essere detenuti senza diritto né titolo;
- l'art. L. 212-2, il quale distingue, alla scadenza del loro periodo di utilizzo corrente, i documenti da conservare e quelli da eliminare, in quanto privi di utilità amministrativa o di interesse storico; in particolare l'elenco dei documenti da eliminare e le condizioni di tale eliminazione sono stabiliti mediante accordo fra l'autorità che li ha prodotti o ricevuti e l'*Administration des archives*;
- l'art. L. 212-3, il quale fissa una disciplina analoga a quella dell'articolo precedente per gli archivi pubblici contenenti dati personali raccolti nel quadro della legge "Informatica e libertà" del 6 gennaio 1978;
- l'art. L. 212-4, il quale dispone che gli archivi selezionati in base ai due precedenti articoli devono essere custoditi in un servizio pubblico di archivi, secondo modalità da fissarsi con decreto; tale decreto stabilisce in particolare le forme della collaborazione fra l'amministrazione di provenienza e l'*Administration des archives*;
- l'art. L. 213-3, il quale permette la consultazione di archivi pubblici prima della scadenza dei termini di legge, a condizione che l'interesse collegato alla consultazione dei

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



documenti non possa ledere in modo eccessivo gli interessi protetti dalla legge; l'eventuale autorizzazione è concessa dall'*Administration des archives*, previo accordo dell'autorità che ha prodotto i documenti;

- gli artt. L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5 e L. 214-9, i quali contengono sanzioni penali per le violazioni del segreto professionale e per la sottrazione o l'appropriazione illecite di archivi;

- infine l'art. 214-10, il quale permette di vietare l'accesso ai locali di consultazione di archivi ai funzionari della pubblica amministrazione e ai concessionari di servizi pubblici suscettibili di subire determinate condanne penali.

Occorre aggiungere che la legge organica in commento è stata sottoposta al controllo di costituzionalità ad opera dello stesso Consiglio costituzionale (decisione n. 2008-566 DC). Questo ha dichiarato che le norme oggetto di ricorso non ledono né l'indipendenza del Consiglio né la separazione dei poteri, laddove prevedono l'attribuzione di facoltà decisionali all'*Administration des archives* previo accordo, nella fattispecie, dello stesso Consiglio costituzionale (come per la consultazione dei suoi archivi prima della scadenza del termine venticinquennale).



Francia

Legge

## COSTITUZIONE - RIFORMA

### ***Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (J.O. del 24 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&dateTexte>

Dopo 50 anni dalla fondazione della V Repubblica, l'ordinamento istituzionale francese è stato profondamente riformato, in base ad un testo elaborato in seno ad un Comitato di riflessione, istituito con decreto, composto da personalità rappresentative delle diverse correnti di opinione e presieduto da Edouard Balladur, ex Primo Ministro. Le conclusioni del comitato, su iniziativa del Presidente della Repubblica, sono state sottoposte ai rappresentanti dei partiti politici per ottenere un largo consenso al fine di realizzare una riforma ambiziosa e coerente.

Relativamente al potere legislativo, la riforma attribuisce al Parlamento una maggiore influenza sulla definizione dell'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori parlamentari su cui, fino ad ora, l'esecutivo aveva un'influenza determinante. Sono poi stati limitati i casi di ricorso all'articolo 49, comma 3, della Costituzione, che consente al Governo di ottenere l'adozione di un provvedimento senza voto. Il diritto di emendamento è stato ribadito, specificando che gli emendamenti sono giudicati ammissibili in prima lettura, quando presentano un legame, anche indiretto, con il testo depositato o trasmesso.

E' stata rivalorizzata l'attività legislativa delle commissioni, in particolare adottando come testo base, per la discussione in aula dei progetti di legge, quello risultante dal dibattito in commissione e non quello iniziale del Governo.

Relativamente alla composizione delle camere, la riforma stabilisce che il numero dei deputati non può essere superiore a 577, quello dei senatori a 348. I francesi residenti all'estero saranno rappresentati non solo al Senato, ma anche all'Assemblea nazionale.

Con la modifica dell'articolo 4 Cost. è stato introdotto il principio in base al quale "La legge garantisce le espressioni pluraliste delle opinioni e la partecipazione paritaria dei partiti e dei gruppi politici alla vita democratica della nazione", volto a garantire i diritti dei gruppi di opposizione o minoritari.

Un ruolo maggiormente incisivo delle assemblee parlamentari è previsto in materia di politica estera e di difesa, correlativamente ad una riduzione delle prerogative dell'esecutivo e del Capo dello Stato. In particolare per gli interventi militari all'estero, il Governo ha l'obbligo di informare le camere, entro tre giorni, in merito alla decisione di impegnare le Forze armate all'estero ed è richiesta una autorizzazione parlamentare per il

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



prolungamento degli interventi.. Riguardo alla politica europea, alle camere saranno obbligatoriamente trasmessi tutti gli atti delle Comunità europee e non solo quelli a carattere legislativo. Inoltre è istituita una Commissione per gli affari europei in ogni Assemblea parlamentare.

Riguardo al Presidente della Repubblica, in primo luogo sono stati limitati a due i mandati consecutivi mentre finora non era previsto alcun limite. Alcune misure adottate con la riforma limitano i poteri del Capo dello Stato prevedendo un potere di veto da parte delle commissioni parlamentari competenti, con la maggioranza dei tre quinti, alle nomine del Presidente della Repubblica. Inoltre è stato ridimensionato il potere di grazia ai soli casi individuali.

Tra i poteri del Capo dello Stato è stato inserito quello di indire un referendum, non più su proposta del Governo o delle camere, su progetti di legge volti ad incidere sull'ordinamento dei pubblici poteri, sulla politica economica o sociale della Nazione o volti ad autorizzare la ratifica di un trattato che potrebbe comunque incidere sul funzionamento delle istituzioni. Il Presidente inoltre ha la facoltà di intervenire davanti al Parlamento riunito in Congresso superando la norma che stabilisce che i messaggi abbiano esclusivamente forma scritta.

Uno dei punti più importanti e condivisi della riforma è l'introduzione nell'ordinamento del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base al quale è data possibilità ai cittadini di sollevare, nel corso di un processo, la questione di legittimità costituzionale di una norma ritenuta in contrasto con i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione.

La legge costituzionale ha riscritto completamente l'articolo 65 della Costituzione, relativo alla composizione ed alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Un punto fondamentale è l'abrogazione della norma che attribuiva al Capo dello Stato la presidenza dell'organo e al Ministro della giustizia la vice-presidenza. In base al nuovo art. 65 Cost. il CSM è presieduto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione per il *siège* (giudicanti) e dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per il *parquet* (procuratori).

Altre disposizioni sono relative alla composizione del CSM e alla procedura di nomina. Con la riforma è stata introdotta la possibilità di ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura, offerta alle parti di un processo che ritengano lesi i propri diritti a causa di un malfunzionamento della giustizia.

La riforma costituzionale comprende anche misure volte ad accordare dei nuovi diritti ai cittadini. In primo luogo si prevede l'istituzione di un Difensore dei diritti dei cittadini, cui potrà ricorrere chiunque si consideri leso dal malfunzionamento di un servizio pubblico. Costituisce poi un ulteriore passo verso la parità tra i sessi la riformulazione dell'articolo 1 della Costituzione nel senso di favorire l'uguale accesso di uomini e donne non solo alle funzioni elettive, come nella norma previgente, ma anche alle responsabilità professionali e sociali.

Sempre allo scopo di garantire i cittadini, sono state modificate le norme relative al Consiglio economico e sociale nel senso di attribuire ad esso una competenza in materia di protezione dell'ambiente e di renderlo destinatario di petizioni.

Altre disposizioni della legge costituzionale riguardano l'applicazione delle norme nei territori d'oltre mare, la valorizzazione delle lingue regionali e la partecipazione della Francia allo sviluppo della solidarietà e della cooperazione tra i paesi di lingua francese.



## Francia

### Legge

## ESECUZIONE PENALE / VITTIME DI REATI – DIRITTI

### ***Loi n. 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (J.O. del 2 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019108902&d ateTexte=20080804&fastPos=1&fastReqId=1474852153&oldAction=rechTexte>

La legge si basa sul rapporto conclusivo di una *mission d'information*, istituita presso l'Assemblea nazionale nel luglio 2007 allo scopo di approfondire i problemi relativi all'esecuzione delle sentenze penali e di proporre soluzioni che portino alla effettiva applicazione delle decisioni di giustizia.

Al fine di superare i problemi cronici derivati dalle difficoltà di notificare e far eseguire le sentenze, il provvedimento tende ad incitare gli imputati a presentarsi o a farsi rappresentare alle udienze, innalzando l'importo dei diritti fissi dovuti dai condannati in caso di assenza ingiustificata. Quanto alle notifiche delle sentenze, da parte degli ufficiali giudiziari, è stato stabilito un termine massimo di 45 giorni dalla pronuncia, scaduto tale termine la notifica sarà effettuata direttamente dal pubblico ministero o da agenti di polizia.

L'esecuzione delle pene pecuniarie è stata semplificata consentendo al Tesoro pubblico di accordare la remissione totale o parziale delle somme dovute a titolo di contravvenzione, su domanda della persona condannata che versi in condizioni finanziarie precarie.

Il provvedimento, inoltre, introduce delle disposizioni volte a favorire l'indennizzo delle vittime di reato, con l'obiettivo di migliorare la riscossione delle somme dovute come risarcimento dei danni. A questo proposito è stata prevista la possibilità, per le persone fisiche costituite parti civili ed in seguito a sentenza passata in giudicato, di rivolgersi al *Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions* che verserà loro un anticipo massimo di 3000 Euro o l'integralità della somma se non superiore a 1000 Euro.

In questo caso al *Fonds de garantie*, persona giuridica di diritto privato, sono trasmessi i crediti ed esso viene abilitato ad effettuare le pratiche di recupero dei crediti su mandato della parte civile, senza alcuna spesa a carico di quest'ultima. Tale attività sarà, inoltre, facilitata dalla possibilità di richiedere direttamente alle amministrazioni competenti le informazioni suscettibili di favorire il rimborso da parte del debitore.

Alcune disposizioni della legge riguardano, in particolare, gli indennizzi a favore dei proprietari di veicoli distrutti a causa di un incendio volontario che potranno beneficiare di un risarcimento da parte delle *Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions* (CIVI), istituite presso ciascun tribunale.





Germania

Legge

## MINORI – DIRITTO PENALE

***Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht vom 8. Juli 2008 (BGBl I, S.1212)***  
**- Legge di introduzione della custodia di sicurezza successiva nelle condanne inflitte in base al diritto penale minorile**  
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1212.pdf>)

Tra le misure di sicurezza privative della libertà personale, il Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*) disciplina l'internamento in custodia di sicurezza (*Unterbringung in der Sicherungsverwahrung*). Tale misura viene sempre eseguita dopo che il detenuto ha scontato la condanna e rappresenta, al di fuori della pena, il massimo grado di incidenza sulla libertà personale; essa è volta ad impedire che un reo, pericoloso in quanto propenso a commettere gravi reati, torni in libertà, sebbene abbia scontato la pena. In base all'articolo 66 del Codice penale, il giudice che decide sulla colpevolezza di un imputato adulto può disporre, contestualmente, la custodia di sicurezza se l'autore è già stato condannato due volte a pene detentive di almeno un anno ciascuna per reati commessi prima del nuovo fatto e se, dalla valutazione della sua personalità, mostra un'inclinazione a commettere rilevanti crimini (*Hang zu erheblichen Straftaten*). Nel caso in cui tale prognosi sia all'inizio incerta, il tribunale, ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale, può "riservarsi" di disporre, in un secondo momento, l'internamento in custodia di sicurezza (*Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung*).

Con la legge di introduzione della custodia di sicurezza successiva (*Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung*) del 23 luglio 2004, il legislatore ha previsto la possibilità *ex lege* per il giudice di disporre l'internamento in custodia di sicurezza successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna qualora emergano nuovi motivi che inducano a credere che la persona in questione sia pericolosa per la collettività e si presenti, quindi, il rischio di recidiva.

La misura della custodia di sicurezza non era prevista nel diritto penale minorile fino all'approvazione da parte del *Bundestag* della legge che introduce la custodia di sicurezza successiva nelle condanne inflitte in base al diritto penale minorile (*Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht*) dell'8 luglio 2008.

La nuova legge prevede che, nei casi di gravi reati commessi da un giovane contro la vita, l'incolumità fisica e l'autodeterminazione sessuale, così come nei casi di estorsione, rapina o sequestro con conseguente omicidio preterintenzionale, possa essere emesso un ordine di custodia di sicurezza successivo, se il fatto ha comportato gravi danni morali e

*segue*



corporali alla vittima o la messa in pericolo della stessa e se, a causa di ciò, sia stata inflitta al giovane una pena detentiva di almeno sette anni.

Nei casi riguardanti i giovani, la cui personalità non è ancora completamente formata, è molto difficile elaborare da subito, contestualmente alla pronuncia della sentenza, una prognosi sufficientemente certa sulla loro pericolosità. Il rischio di commettere un errore è particolarmente alto. Conseguentemente, la nuova legge, tenuto conto della giovane età del condannato e delle prospettive per una positiva influenza del periodo detentivo sulla sua personalità, stabilisce che l'ordine di internamento in custodia di sicurezza debba essere emesso sempre sulla base di una valutazione complessiva (*Gesamtwürdigung*) da effettuarsi solo alla fine della carcerazione, anche se già all'inizio sono ravvisabili rilevanti segnali sulla futura pericolosità. Se dalla valutazione globale dell'autore risulta che da lui è possibile attendersi la commissione di altri gravi reati del medesimo tipo, il giudice può disporre, dunque, l'internamento in custodia di sicurezza, da svolgersi al termine del periodo detentivo.

La legge stabilisce, infine, che la permanenza in custodia di sicurezza, in seguito all'espletamento di una condanna inflitta ad un giovane, debba essere valutata ogni anno (diversamente da quanto dispone il diritto penale generale, che prevede una verifica ogni due anni).



Germania

Legge

## RICICLAGGIO / TERRORISMO

***Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) vom 13. August 2008 (BGBl I, S.1690) – Disposizioni integrative per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo***  
<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1690.pdf>

La legge è volta ad adeguare l'ordinamento tedesco alla terza direttiva europea antiriciclaggio (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. A tale fine il legislatore tedesco è intervenuto in diversi settori modificando il Codice penale (*Strafgesetzbuch*), la legge per la lotta al riciclaggio di denaro (*Geldwäschegesetz – GWG*), la legge sul sistema creditizio (*Kreditwesengesetz*), la legge sulla vigilanza sugli enti assicurativi (*Versicherungsaufsichtsgesetz*), la legge sull'amministrazione delle dogane (*Zollverwaltungsgesetz*), nonché la legge sugli investimenti (*Investmentgesetz*) con la finalità di fornire strumenti sempre più efficaci alla lotta al finanziamento del terrorismo.

Con l'articolo 1 viene modificato il §261 del Codice penale (*Strafgesetzbuch*) nel senso di considerare "attività criminosa" (*Kriminelle Tätigkeit*) qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.

L'articolo 2 contiene la riforma complessiva della legge per la lotta al riciclaggio del denaro (GWG). Il legislatore tedesco ha provveduto ad adeguare le norme tedesche alle raccomandazioni della *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF – Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali) un organismo intergovernativo il cui scopo è di elaborare e promuovere misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Le raccomandazioni definiscono i requisiti minimi che un sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo deve adempiere per essere riconosciuto a livello internazionale.

Le nuove norme antiriciclaggio prevedono alcune importanti obbligazioni in capo ai consulenti professionali in una vasta area di settori che comprende: revisori dei conti, contabili, consulenti tributari, notai, curatori fallimentari e consulenti legali. A questi professionisti viene richiesto di adempiere ad una serie di obblighi allo scopo di impedire il riciclaggio di denaro. In particolare si richiede loro di riferire all'Ufficio federale di polizia criminale (*Bundeskriminalamt – BKA*) presso l'apposita unità di intelligence finanziaria (*Zentralstelle für Verdachtsanzeige*) l'eventuale conoscenza, o anche il solo

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





sospetto, dell'esistenza di riciclaggio (§10 GWG). L'obbligo di denuncia (*Anzeigepflicht*) copre i proventi di tutti i tipi di reato, compresi i reati di evasione fiscale e truffa. La precedente legislazione sul riciclaggio di denaro era incentrata soprattutto sul riciclaggio di fondi riferibili al traffico di droga (§10 GWG).

L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore.

Per gli istituti finanziari vengono previsti diversi "obblighi di diligenza" (*Sorgfaltspflichten*) (§3, 5 e 6 GWG) in particolare con riferimento alle transazioni complesse, considerevoli e che destano sospetti.

Altro obiettivo della terza direttiva è assicurare la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso. Il denaro proveniente da attività criminose e il terrorismo internazionale possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato.

La libertà dei movimenti di capitale e la libertà di prestare servizi finanziari connesse al mercato finanziario integrato rappresenta, infatti, una forte attrattiva per i soggetti che riciclano denaro e che finanziano il terrorismo. Per impedire che ciò avvenga sono necessarie azioni preventive coordinate a livello europeo. Con l'articolo 3 il legislatore tedesco è intervenuto con una modifica alla legge sul sistema creditizio (*Kreditwesengesetz*) prevedendo che vengano messi a punto sistemi di raccolta di dati che consentano di identificare i clienti e di conservare le opportune registrazioni (nuovo §25c *Kreditwesengesetz*) con questa norma si persegue l'obiettivo di abolire le operazioni anonime e di facilitare l'identificazione del titolare effettivo. Viene poi esplicitamente vietato agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con banche che consentono a loro volta a banche di comodo di utilizzare i propri conti (§ 25h *Kreditwesengesetz*).

Infine, con gli articoli 4 e 5 di modifica alla legge sulla sorveglianza sugli enti assicurativi e alla legge sull'amministrazione delle dogane vengono estesi anche agli enti assicurativi e alle agenzie doganali obblighi di trasparenza e registrazione di dati analoghi a quelli previsti per le banche e gli istituti di credito e finanziari.



Germania

Legge

## SERVIZIO MILITARE / SERVIZIO CIVILE

***Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher und anderer Vorschriften (Wehrrechtsänderungsgesetz 2008 – WehrRÄndG) vom 31. Juli 2008 (BGBl I, S.1629) - Legge di modifica delle norme di diritto militare e di altre disposizioni***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1629.pdf>

Con la legge di modifica delle norme di diritto militare del 31 luglio 2008 (*Wehrrechtsänderungsgesetz 2008*), il Parlamento tedesco è intervenuto, in particolare, sulla legge che disciplina il servizio di leva obbligatorio (*Wehrpflichtgesetz – WPfIG*) e sulla legge riguardante il servizio civile (*Zivildienstgesetz – ZDG*).

La chiamata al servizio militare o al servizio civile può porre le imprese di fronte ad alcuni problemi. Tali problemi possono riguardare, da un lato, il libero professionista o l'imprenditore soggetto al servizio di leva o civile che, per motivi aziendali, al momento della convocazione non può mettersi immediatamente a disposizione delle Forze armate federali (*Bundeswehr*) o dell'Ufficio federale per il servizio civile (*Bundesamt für den Zivildienst*) e, dall'altro, il datore di lavoro per il quale la rinuncia ad un collaboratore valido, che ricopre una posizione chiave all'interno dell'azienda, può determinare rilevanti effetti negativi sull'azienda stessa.

In tali casi, la legge prevedeva la possibilità per il lavoratore autonomo di chiedere il rinvio (*Zurückstellung*) della convocazione e per il datore di lavoro di attivare una procedura più laboriosa che certificasse l'insostituibilità del dipendente (*Unabkömmlichstellung*) all'interno dell'azienda.

La legge di modifica delle disposizioni di diritto militare per il 2008 limita la possibilità di attivare la procedura per la dichiarazione di indispensabilità di colui che è soggetto agli obblighi militari o civili, disciplinata, rispettivamente, all'articolo 13 della legge sul servizio di leva obbligatorio e all'articolo 16 della legge sul servizio civile, ai casi di "stato di tensione e di difesa" (*Spannungs- und Verteidigungstatbestand*) regolati nella Legge fondamentale tedesca. In periodi di pace, invece, in caso di chiamata, è prevista l'attivazione di una nuova procedura di rinvio (*Zurückstellungstatbestand*), regolata all'articolo 12 della *WPfIG* e all'articolo 11 della *ZDG*, che permette al datore di lavoro di presentare, con il consenso del collaboratore ritenuto indispensabile nell'azienda (*Unentbehrlichkeit im Betrieb*), un'istanza di proroga. Tale richiesta, che assume la forma di un atto amministrativo, deve essere presentata direttamente all'Ufficio del distretto militare (*Kreiswehrrersatzamt*) o all'Ufficio federale per il servizio civile (*Bundesamt für den Zivildienst*), senza passare attraverso i distretti amministrativi e le città distretto, il cui

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



coinvolgimento era obbligatorio prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In caso di diniego, la nuova legge prevede che le imprese possano impugnare la decisione assunta dalle autorità competenti e presentare ricorso presso il tribunale amministrativo.

La nuova legge stabilisce, altresì, la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare o civile anche per coloro che abbiano iniziato un percorso di formazione duale (*duale Bildungsgang*), ossia che associ lo studio alla formazione in azienda, a condizione che la durata del periodo educativo non superi gli otto semestri e che lo studio cominci, al più tardi, tre mesi dopo l'inizio della formazione professionale.

Per quanto riguarda i riservisti delle Forze Armate, la nuova legge stabilisce che gli stessi vengano arruolati, su base volontaria, per svolgere gli esercizi preparatori. In tal modo, i soldati in riserva possono essere utilizzati immediatamente in caso di catastrofi. Viene semplificata, inoltre, la procedura per l'impiego dei riservisti nelle missioni umanitarie delle Forze armate federali al di fuori del territorio nazionale.

La legge del 31 luglio 2008 modifica, infine, il regolamento sulla tutela giurisdizionale dei soldati (*Wehrbeschwerdeordnung*), mantenendo i principi di base, ma migliorando le possibilità di ricorso da parte dei militari, la legge sulla posizione giuridica dei soldati (*Soldatengesetz - SG*), il regolamento sulla disciplina militare (*Wehrdisziplinarordnung*) e la legge sulla sicurezza del mantenimento dei militari di leva arruolati e dei loro parenti (*Unterhaltssicherungsgesetz - USG*).



Regno Unito

Legge

## NORME GIURIDICHE - EFFICACIA

### ***Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008***

**(Legge promulgata il 21 luglio 2008)**

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga\\_20080013\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080013_en.pdf)

A partire dai primi anni del decennio scorso il Governo britannico ha adottato iniziative per la semplificazione, la qualità normativa e la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal diritto interno e comunitario, ritenuti di freno all'innovazione e alla produttività delle attività economiche.

Tra le misure introdotte (oltre al *Regulatory Impact Assessment*, ossia alla preliminare valutazione di impatto delle norme emanate da ciascun Dipartimento governativo), sono da ricordare i principi di "buona regolazione" del 2001, formulati nel quadro dell'organica sistemazione degli strumenti normativi per la delegificazione perseguita con il *Regulatory Reform Act* (v. scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2001, p. 46 ss.). Questi principi, giova ricordare, richiedono che i testi normativi di fonte governativa siano proporzionati al fine perseguito (*proportional*), adeguatamente motivati (*accountable*), dotati di effettività (*consistent*), trasparenti (*transparent*) e finalizzati allo scopo (*targeted*).

Alla legge del 2001 sono seguite iniziative ulteriori. Tra le principali è da annoverare, nel 2006, l'adozione del *Legislative and Regulatory Reform Act* (con scheda sul Bollettino LS n. 6 del 2006, p. 19 ss.), che ha previsto e disciplinato potestà normative secondarie (esercitate mediante i *legislative reform orders*) dirette a modificare o a rimuovere disposizioni legislative di cui il Ministro competente abbia valutato l'incongruenza con i principi anzidetti. Nel 2007, inoltre, è stato adottato il codice di condotta per i soggetti pubblici titolari di compiti di regolazione (*Statutory Code of Practice for Regulators*, con scheda nel Bollettino LS n. 6 del 2007, p. 19), le cui prescrizioni impongono ai *regulators* di conformarsi, sia nelle definizioni dei propri indirizzi generali che nell'esercizio delle singole funzioni loro attribuite, a determinati principi direttivi.

Questi più recenti provvedimenti hanno il loro diretto antecedente nel rapporto presentato, nel 2005, a conclusione di un'indagine promossa dal Dipartimento del Tesoro sulla valutazione dei costi economici dipendenti dalla qualità della regolazione. In questo documento (noto come «*Hampton Report*» dal nome del suo estensore), si prospettava una rinnovata impostazione dell'attività normativa dei pubblici poteri in relazione soprattutto alle imprese e alle attività produttive, di modo che le materie e le occasioni dell'intervento normativo, specie se diretto a fissare *standards* ai quali conformarsi, avrebbero dovuto essere considerate sotto il profilo del rischio e della proporzionalità; e si segnalava, inoltre, la persistenza di ritardi e di inefficienze sul versante delle attività

*segue*



pubbliche preordinate all'applicazione dei principi di *better regulation*.

Una volta disciplinati i criteri qualitativi di formulazione delle regole, si è posta la questione della loro effettività e dell'adeguatezza degli strumenti finalizzati ad assicurare l'ottemperanza di esse da parte dei destinatari (*regulatory compliance*).

A questi profili, in evidente correlazione con le conclusioni della *Hampton Review*, si è rivolto uno studio affidato dal Governo ad un giurista esperto di diritto dell'ambiente (il Prof. Macrory della University College di Londra). Nella relazione finale (diffusa nel 2006 e nota con il titolo breve di *Macrory Review*) si è posto l'accento sulla necessità di rendere cogenti ed effettive le regolamentazioni pubbliche attraverso la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, costituito non solamente da sanzioni penali – adatte a reprimere le infrazioni più gravi eppure rivelatesi insufficienti in termini di deterrenza generale -, ma anche di sanzioni amministrative (*civil penalties*) idonee a rappresentare un concreto disincentivo per le violazioni.

Da queste premesse trae origine la legge in rassegna; le sue disposizioni perseguono quattro obiettivi di fondo, ai quali corrispondono altrettante parti dell'articolato.

In primo luogo, è attribuito un nuovo assetto istituzionale ai *Local Better Regulation Offices* (LBRO), che costituiti in persone giuridiche di diritto pubblico (*statutory non departmental public bodies*) hanno il compito di fornire servizi di guida, consulenza e assistenza alla pubblica amministrazione e agli organi di governo locale con riferimento all'esercizio delle funzioni di *regulation* loro attribuite. Con riguardo alle imprese la cui operatività riguardi più di un'area territoriale, è prevista (nella seconda parte del testo normativo) la possibilità di designare, tra i diversi LBRO nella cui giurisdizione essa ricadrebbe, un unico interlocutore (*primary authority*) le cui competenze consultive, ispettive e di controllo avranno così ad oggetto l'intero complesso di attività dell'impresa. Al fine di accrescere l'efficacia dell'azione dei soggetti regolatori, è ampliata (dalle disposizioni raccolte nella terza parte) la serie delle sanzioni di natura pecuniaria che tali autorità possono irrogare secondo criteri di flessibilità e di proporzionalità, ovvero modulandone il contenuto a seconda della reiterazione e della gravità delle violazioni commesse. Infine, nella quarta parte è fatto obbligo agli stessi *regulators* di non introdurre, o mantenere in vigore, norme non necessarie e suscettibili di appesantire il *regulatory burden* gravante sugli individui e sulle imprese.

La finalità "regolatrice" dell'apparato sanzionatorio delineato dalla legge si fonda sul novero di misure sanzionatorie al quale possono attingere le autorità pubbliche e sulla discrezionalità a queste riconosciuta nell'individuare tra di esse, ed applicare, quella che più si adatta al caso trattato.

Ad esempio, se per le violazioni di minore entità può applicarsi una sanzione pecuniaria di importo prefissato (*fixed monetary penalty*), in altri casi il *regulator* può comminare una sanzione della medesima natura il cui importo, variabile, viene determinato in relazione al caso specifico (*variable monetary penalty*). Altrimenti, all'autore delle infrazioni può essere imposto di adottare, entro un termine stabilito, un dato comportamento affinché la violazione cessi o non abbia a ripetersi (*compliance notice*); oppure si può da lui esigere il ripristino di una condizione precedente (*restoration notice*). D'altra parte, tali prescrizioni discrezionali (*discretionary requirements*) possono comportare, per il destinatario, l'astensione da una determinata attività (*stop notice*) oppure l'adozione di particolari misure concordate con la stessa autorità (*enforcement undertakings*).



Spagna

Legge

## UNIONE EUROPEA

***Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 (BOE núm. 184)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A32919-32925.pdf>

La prima legge approvata dal Parlamento spagnolo dall'avvio della nona legislatura, iniziata il 1° aprile 2008, è stata la legge organica di ratifica del Trattato di Lisbona.

Dopo l'approvazione del testo in prima lettura presso il Congresso dei Deputati, avvenuta il 26 giugno scorso, e la conclusione della sessione ordinaria delle *Cortes* del periodo febbraio-giugno, al fine di accelerare l'iter del provvedimento, è stata decisa una sessione straordinaria nel mese di luglio, che ha consentito l'esame e l'approvazione definitiva del testo da parte del Senato, avvenuta il 15 luglio 2008, con 232 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti.

Da segnalare, nella esposizione dei motivi che precede il testo dell'articolo di ratifica e dell'allegata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in aggiunta all'indicazione degli elementi di riforma istituzionale e procedurale contenuti nel Trattato, anche la sottolineatura di quattro aspetti di particolare interesse per la Spagna:

- le nuove disposizioni relative al regime delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, con particolare riferimento al versante degli aiuti pubblici;
- la menzione esplicita, tra gli obiettivi di politica energetica dell'Unione, del sostegno alle interconnessioni tra le reti;
- la previsione della possibilità di confisca dei fondi e dei beni finanziari dei gruppi terroristi che agiscono nel territorio dell'Unione;
- la nuova ripartizione dei seggi nel Parlamento Europeo, che comporta un notevole incremento di quelli assegnati alla Spagna.



## **Politiche economiche**







Francia

Legge

## OPERE PUBBLICHE - FINANZIAMENTI

***Loi n. 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (J.O. del 29 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019261845&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1757657251&oldAction=rechTexte>

Attraverso i contratti di partenariato pubblico-privato (CPPP), disciplinati dall'ordinanza n. 2004-559 del 17 giugno 2004, lo Stato, le collettività locali e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio, possono affidare ad un operatore privato, in contropartita di una remunerazione da pattuire, la progettazione, il finanziamento, la costruzione, la gestione, lo sfruttamento e la manutenzione di opere, attrezzature, beni immateriali o servizi aventi una funzione pubblica, durante un periodo di ammortamento degli investimenti corrispondente di regola ad un lasso di tempo di 25-30 anni. In questo periodo l'operatore privato resta proprietario degli investimenti compiuti, ma il contratto di partenariato definisce le condizioni della loro successiva cessione allo Stato.

Entrando nel dettaglio, l'art. 1-I dell'ordinanza, nel nuovo testo vigente, così definisce il CPPP: "Il contratto di partenariato è un contratto amministrativo con il quale lo Stato o un suo ente pubblico affida ad un terzo, per un periodo determinato in funzione della durata di ammortamento degli investimenti o delle modalità di finanziamento pattuite, una missione globale avente ad oggetto il finanziamento, la costruzione o trasformazione, la gestione, lo sfruttamento o la manutenzione di opere, attrezzature o beni immateriali necessari al servizio pubblico".

"Esso può avere ad oggetto altresì la progettazione in tutto o in parte di tali opere, attrezzature o beni immateriali e dei servizi che concorrono all'esercizio, da parte della persona pubblica, della sua missione di servizio pubblico".

Dal canto suo l'art. L. 1414-1-I del Codice generale delle collettività territoriali, nel nuovo testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla nuova legge, riprende alla lettera questa definizione di CPPP estendendola alle collettività territoriali e ai loro enti pubblici.

Per quanto riguarda i vantaggi di questo strumento contrattuale, l'impiego di un CPPP velocizza la realizzazione dei progetti grazie al finanziamento privato, obbliga gli operatori a preoccuparsi sin dall'inizio dei costi di funzionamento dell'infrastruttura, affida rispettivamente al settore pubblico e a quello privato le competenze in cui ciascuno dei due soggetti è più efficiente.

Pur non essendo disciplinati dal Codice degli appalti pubblici (*Code des marchés*

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



*publics*), i CPPP devono rispettare i principi di concorrenza (art. 3 dell'ordinanza, nel nuovo testo vigente): libertà di accesso ai contratti, parità di trattamento fra i diversi candidati, oggettività e trasparenza delle procedure (che possono essere il dialogo competitivo, il bando di gara o la procedura negoziata). La stipula di un CPPP è sempre preceduta da una pubblicità che consenta la presentazione di offerte concorrenti, secondo modalità da fissarsi con decreto previo parere del Consiglio di Stato.

Questi contratti sono pertanto in linea di principio conformi al diritto comunitario, che tuttavia non li prevede, limitandosi a disciplinare l'appalto e la concessione pubblici. Poiché la stessa incertezza giuridica si pone anche in altri paesi dell'Unione europea, la Commissione di Bruxelles ha pubblicato un Libro verde dal titolo "Comunicazione sui partenariati pubblico-privati e sul diritto comunitario in materia di appalti e concessioni (COM(2005) 569)", al fine di valutare se regolare o meno con una direttiva specifica questi contratti o se limitarsi allo strumento di una "comunicazione interpretativa della Commissione" per chiarire le questioni di compatibilità.

L'art. 2-I dell'ordinanza in commento, nel nuovo testo vigente, dispone inoltre che "I contratti di partenariato sono accompagnati da una valutazione preventiva, compiuta con l'assistenza di uno degli organismi specializzati istituiti con decreto, nella quale sono evidenziati i motivi di natura economica, finanziaria, giuridica e amministrativa che inducono la persona pubblica ad avviare la procedura di stipula (...) Tale valutazione preventiva contiene un'analisi comparativa delle diverse opzioni, in particolare per quanto riguarda il costo globale al netto delle imposte, la ripartizione dei rischi, l'efficacia del progetto e lo sviluppo sostenibile. In caso di situazione imprevedibile, questa valutazione può essere succinta".

Riepilogando, la legge in commento ha provveduto a flessibilizzare la normativa previgente, costituita dall'ordinanza del 2004, con l'obiettivo di generalizzare il ricorso a questo tipo di contratto.

Sebbene il Consiglio costituzionale abbia dichiarato illegittimo un articolo della legge, che rendeva automatico il ricorso ai CPPP in alcuni settori dichiarati urgenti dal Governo, come ad esempio la costruzione di carceri, ospedali, infrastrutture di trasporto e università, l'obiettivo di estendere l'uso di tale contratto è stato salvaguardato attraverso l'introduzione di due altre specie di norme.

In primo luogo, ai due "motivi" che abilitavano alla stipula di un CPPP, la complessità tecnica del progetto e l'urgenza per ritardo accumulato (art. 2-II, 1° e 2° dell'ordinanza), la legge ne aggiunge un terzo, la "efficienza economica", definita nel modo seguente (art. 2-II, 3°):

"I contratti di partenariato possono essere stipulati solo se risulta dalla valutazione preventiva che, per le caratteristiche del progetto da realizzare, per determinate esigenze del servizio pubblico o per le insufficienze o le difficoltà attuative di progetti comparabili, il ricorso ad un tale contratto presenta un bilancio, fra vantaggi e svantaggi, più favorevole di quello assicurato dagli altri contratti del settore pubblico. Il criterio del pagamento differito, se considerato da solo, non costituisce un vantaggio".

In secondo luogo viene disposta dalla legge in commento la neutralità fiscale fra i contratti di partenariato pubblico-privato e i contratti disciplinati dal Codice degli appalti pubblici, per consentire un maggior ricorso ai CPPP da parte delle amministrazioni e dei concessionari.



Francia

Legge

## POLITICA ECONOMICA

### ***Loi n. 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (J.O. del 5 agosto 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&dateTexte=#>

La legge n. 2008-776 ha come obiettivo principale il sostegno alla crescita dell'economia francese.

Le misure approvate si articolano intorno a quattro assi principali:

semplificare la vita degli imprenditori (artt. 1-82); rilanciare la concorrenza attraverso l'eliminazione di alcuni blocchi strutturali e il mantenimento dell'equilibrio tra i diversi attori (artt. 83-108); migliorare le capacità dell'economia francese di attrarre capitali e investimenti (artt.109-144); migliorare il sistema di finanziamento dell'economia (artt.145-175).

Per quanto riguarda le misure a favore delle imprese, le nuove norme prevedono, tra l'altro, un regime semplificato di prelievo fiscale e sociale per i piccoli imprenditori (*Statut de l'auto-entrepreneur*), l'introduzione di particolari procedure amministrative per la creazione ed il funzionamento delle società applicabili alle piccole e medie imprese, l'introduzione di limiti massimi per i termini di pagamento tra imprese.

Per quanto riguarda la politica della concorrenza, la legge decreta una maggiore libertà tariffaria tra fornitori e distributori ma rafforza, nello stesso tempo, il regime delle sanzioni al fine di proteggere gli attori più vulnerabili. Le nuove disposizioni prevedono criteri meno rigidi per l'impianto delle grandi superfici commerciali e alleggeriscono le relative procedure di autorizzazione. Inoltre il Governo sarà abilitato a modificare, attraverso ordinanze, il dispositivo di disciplina della concorrenza creando un'autorità nazionale per la concorrenza con poteri particolarmente estesi. Infine, senza rimettere in discussione i periodi nazionali di saldi già definiti, i commercianti avranno la possibilità di praticare due settimane di "saldi liberi".

Al fine di migliorare le capacità "attrattive" dell'economia nazionale e valorizzare il territorio francese sono state adottate misure volte a favorire, ad esempio, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al "cablaggio" degli immobili esistenti o al "pre-cablaggio" degli immobili di nuova costruzione per la diffusione sempre più massiccia delle reti in fibra ottica.

Sempre al fine di rendere economicamente più "attraente" il territorio francese per l'installazione in Francia di nuove attività economiche, la legge ha riformato il regime fiscale dei c.d. *Impatriés* (lavoratori dipendenti o dirigenti chiamati da un'impresa con

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



sede all'estero a svolgere un lavoro presso un'impresa con sede in Francia per un periodo limitato di tempo). Inoltre la nuova legge ha istituito nuovi strumenti finanziari, i "fondi di dotazione", che dovrebbero attirare il capitale privato in favore di opere d'interesse generale o di organizzazioni a fini non di lucro.

Per migliorare infine il finanziamento dell'economia la legge ha disposto che tutte le banche possano distribuire il *livret A* (il libretto di risparmio più utilizzato in Francia) con benefici finanziari collegati alla costruzione di alloggi sociali e l'apertura dell'accesso a questo sistema di risparmio defiscalizzato per tutti i cittadini francesi. Anche lo sviluppo della piazza finanziaria di Parigi dovrebbe essere incoraggiato dalle misure di modernizzazione del settore finanziario appena varate quali la revisione delle regole applicabili alla gestione degli attivi e dei prodotti assicurativi, alla commercializzazione degli strumenti finanziari e ai diritti dei titoli.



## Francia

### Legge

## PORTI

### ***Loi n. 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (J.O. del 5 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019122891&dateTexte>

La legge nasce dalla volontà di rilancio dei grandi porti francesi annunciata già nel 2007 dal Presidente della Repubblica per migliorarne il rendimento e la loro competitività e la sua approvazione è stata preceduta da una larga concertazione con l'insieme delle organizzazioni sindacali e professionali del settore.

Secondo studi di settore, infatti, i porti francesi stanno perdendo parti del mercato e gli impianti logistici e industriali collegati all'attività portuale, creatori di occupazione e di valore aggiunto indotto, si sviluppano meno che nel resto dell'Europa.

Il testo legislativo modifica il *Code des ports maritimes* e dispone che lo Stato possa istituire, con decreto del Consiglio di Stato, un "grande porto marittimo" (*grand port maritime*) quando l'importanza particolare di un porto lo giustifichi in relazione alle possibilità di sviluppo e per la gestione del suo territorio.

La legge di riforma portuale si articola intorno a quattro assi portanti:

- i compiti dei "grandi porti marittimi", che si configurano come enti pubblici dello Stato, sono stati "centrati" sulle attività di sicurezza, pubblica sicurezza e polizia portuale e sulle funzioni di gestione dell'ambito territoriale del porto. I "grandi porti marittimi" assicurano inoltre la gestione dell'interfaccia con i modi di *desserte* terrestre e attuano la politica multimodale di trasporto di merci decisa dal Governo;
- l'organizzazione della manutenzione portuale è semplificata e razionalizzata. Sul modello dei principali porti europei, gli "operatori integrati di terminali" (*opérateurs intégrés de terminaux*) saranno responsabili dell'insieme delle operazioni di manutenzione. I "grandi porti marittimi" cessano, salvo casi eccezionali, di detenere la gestione della manutenzione e li passano agli operatori. I contratti di lavoro dei dipendenti collegati a tali attività sono ugualmente trasferiti agli operatori, secondo modalità che garantiscano i diritti dei dipendenti;
- la *gouvernance* dei "grandi porti marittimi" viene modernizzata: la Legge istituisce un Consiglio di vigilanza, in seno al quale viene aumentata la rappresentanza delle collettività territoriali, che delibera sugli sviluppi strategici del porto; viene creato anche un direttorio, incaricato della direzione dell'ente ed un Consiglio per lo sviluppo, organismo consultivo che riunisce l'insieme degli attori locali interessati al funzionamento del porto;

*segue*





- il coordinamento tra porti della stessa porzione di costa o dello stesso asse fluviale è organizzato in modo coerente con le loro politiche commerciali e per permettere una migliore gestione degli investimenti.

La nuova legge lascia molto spazio alla negoziazione per definire le modalità della sua attuazione e consente una forte capacità d'iniziativa ad ogni porto per definire, nel quadro di un progetto strategico e di concerto con gli altri attori, le condizioni per lo sviluppo della sua attività.

Per accelerare il rilancio dei porti francesi, lo Stato raddoppierà, tra il 2009 e il 2013, il contributo che si è impegnato a dare agli investimenti portuali nei contratti dei progetti Stato-regioni.



Germania

Legge

## FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

***Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl I, S.1658) - Legge per incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di calore***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1658.pdf>

La nuova legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, è volta ad incentivare l'uso di energie rinnovabili per la produzione di calore. L'obiettivo principale è ottenere che entro il 2020 il 14% della produzione di calore in Germania provenga da fonti rinnovabili. Ciò al fine, anzitutto di tutelare il clima e l'ambiente ed evitare l'emissione di gas che possono incentivare l'effetto serra. L'obiettivo è anche risparmiare combustibili fossili, petrolio e gas, divenuti peraltro estremamente costosi, e assicurare uno sviluppo energetico sostenibile limitando le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente; ridurre l'utilizzo delle energie importate, ridurre gli sprechi nonché rendere più efficace l'utilizzo delle energie impiegate. Oltre metà del consumo energetico in Germania è attualmente assorbito per la produzione di calore e solo il 6.6% delle energie utilizzate proviene, al momento, da energie rinnovabili.

A partire dal 1 gennaio 2009 i costruttori sono obbligati a coprire parte del fabbisogno di calore con fonti rinnovabili (articolo 3). Tale obbligo si applica sia ai costruttori privati sia a quelli pubblici e a tutti gli edifici, sia quelli destinati all'uso abitativo che all'uso industriale o commerciale. Tutte le forme di energie rinnovabili, anche in combinazione (articolo 8), possono essere utilizzate e i costruttori sono liberi di scegliere a seconda delle disponibilità della zona. Sono previste deroghe per quegli edifici il cui progetto era già stato avviato prima dell'entrata in vigore della legge. La legge specifica (articolo 5) le percentuali in relazione alla fonte energetica rinnovabile prescelta: 15% nel caso di energia solare; 30% nel caso di biomasse gassose; 50% per tutte le rimanenti. Per energie rinnovabili si intendono (articolo 2): l'energia geotermica, le energie ambientali (*Umweltwärme*) e cioè l'energia che può essere derivata dall'aria o dall'acqua (fatta eccezione per il "calore di scarto" (*Abwärme*) cioè il calore che deriva da processi produttivi industriali), l'energia eolica, l'energia solare, l'energia solare, l'energia che deriva dall'utilizzo delle biomasse.

La legge contiene un allegato che stabilisce le modalità di utilizzo di tali fonti e fissa anche dei parametri tecnici relativamente alla qualità dei collettori e dei sistemi solari che, ad esempio, devono rispondere allo schema di certificazione *Solar Keymark* riconosciuto a livello europeo, o con riferimento agli standard di efficacia delle pompe di

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



calore; anche per quanto riguarda l'uso delle biomasse i bruciatori devono rispondere a criteri di efficienza elevati.

Coloro che per motivi tecnici o di legge non possono utilizzare energie rinnovabili (articolo 9) possono, in alternativa, utilizzare il calore di scarto o sistemi di cogenerazione, CHP (*Combined Heat and Power Plants*) cioè la generazione simultanea o sequenziale di due diverse forme di energia, meccanica e termica, partendo da una singola fonte di energia primaria ed effettuata con un solo sistema integrato, oppure ottenere il calore da sistemi centralizzati o ancora cercare di ridurre il consumo energetico migliorando l'isolamento degli edifici.

I proprietari che, per motivi tecnici o per obblighi di legge, non abbiano accesso alle energie rinnovabili né alle soluzioni alternative, non sono soggetti alla normativa.

Il Governo si impegna a sostenere ed incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili erogando 500 milioni di euro ogni anno fino al 2012 (articolo 13). Il Governo si impegna inoltre a sostenere con incentivi economici sia le spese per l'uso diretto delle energie rinnovabili sia le soluzioni alternative come l'isolamento degli edifici, nonché l'adattamento dei sistemi di riscaldamento in edifici già costruiti.

Viene inoltre incentivata la costruzione delle cd. reti di teleriscaldamento (*Wärmenetzen*)

L'attuazione concreta delle norme è rimessa ai *Länder*. In particolare l'articolo 3 prevede che i *Länder* possano estendere l'obbligo di utilizzo delle energie rinnovabili anche ad edifici già esistenti.

Per ottenere gli incentivi la richiesta deve essere presentata all'ufficio federale per il controllo dell'economia e dell'esportazione (*Bundesamt für Wirtschaft und Ausruhfkontrolle*). Contributi speciali sono previsti per misure particolarmente efficaci.

La legge recepisce, tra l'altro la direttiva 98/34/ce del parlamento europeo e del consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.



## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## COLLOCAMENTO / DISOCCUPAZIONE

### ***Loi n. 2008-758 du 1<sup>er</sup> août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (J.O. del 2 agosto 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019277859&dateTexte>

Il provvedimento, promosso dal Governo, rientra nel novero delle misure predisposte dall'esecutivo per favorire la crescita occupazionale, con l'obiettivo di ridurre il tasso di disoccupazione almeno del 5 % entro il 2012.

La legge, che è composta da 6 articoli e che opera modifiche al Codice del lavoro, intende riorganizzare il rapporto tra richiedenti lavoro e il servizio pubblico nazionale per l'impiego, con l'obiettivo di realizzare un approccio personalizzato nel percorso di ricerca di un'occupazione.

A tal fine i richiedenti lavoro sono tenuti ad elaborare, in collaborazione con il servizio competente, "un progetto personalizzato di accesso all'impiego" (*projet personnalisé d'accès à l'emploi*) in cui sono indicati, tenendo conto della formazione, le competenze, la situazione personale e familiare dell'interessato e la realtà del mercato del lavoro locale, le caratteristiche dell'impiego o degli impieghi ricercati, la zona geografica privilegiata e il salario cui si aspira.

Sulla base di tale progetto viene elaborata "un'offerta ragionevole di lavoro" (*offre raisonnable d'emploi*) che tenga conto in particolare degli impieghi precedenti del richiedente lavoro, della durata della sua condizione di disoccupato e del suo luogo di residenza.

In considerazione di questi elementi, è definita come "*offre raisonnable*", un'offerta di lavoro retribuita con almeno il 95 % del salario precedentemente percepito per gli iscritti nella lista di collocamento da più di tre mesi. Per coloro che sono invece iscritti da sei mesi, il livello di salario minimo auspicabile scende all'85 % e dopo un anno di iscrizione è considerata come ragionevole un'offerta di lavoro remunerata con un salario corrispondente almeno al sussidio di disoccupazione percepito.

Con riferimento al luogo di residenza dell'interessato, è considerata un' "*offre raisonnable*" la proposta di impiego che preveda, per gli iscritti alla lista di collocamento da più di sei mesi, una distanza massima tra il domicilio e il luogo di lavoro di 30 Km o un tempo di tragitto tra i due siti, mediante trasporto pubblico, non maggiore di un'ora.

La legge stabilisce inoltre che il "*projet personnalisé*" sia aggiornato periodicamente e che, nella valutazione della durata di iscrizione alle liste di collocamento, non si tenga conto dei tempi di formazione per chi svolga tale attività prevista nel proprio progetto.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In via generale è inoltre disposto che il salario dell' "*offre raisonnable*" non sia inferiore al salario normalmente praticato nella regione di interesse per la professione considerata e sia conforme alle regole sul salario minimo (art. 1).

Il testo legislativo pone anche la creazione, in seno all'istituzione nazionale che dovrà gestire il servizio pubblico per l'impiego - la cui realizzazione è prevista dalla *Loi n. 2008-126 du 13 février 2008* (si veda Bollettino LS n. 1/2008, pp. 31-32)- di un "mediatore nazionale" incaricato di ricevere e trattare i reclami dei richiedenti lavoro sul funzionamento del servizio, restando salvi i sistemi di ricorso già esistenti (art.2).

Con riferimento specifico ai doveri dei richiedenti lavoro, la legge indica le ragioni in base alle quali essi possano essere radiati dalle liste di collocamento:

- assenza di giustificazione per non aver compiuto "atti positivi e ripetuti" volti a ritrovare un impiego, a creare o riprendere un'attività imprenditoriale;
- rifiuto, per due volte, di "un'offerta ragionevole di impiego";
- rifiuto di elaborazione o di aggiornamento del "*projet personnalisé*";
- rifiuto di frequentazione di corsi di formazione o di aiuto alla ricerca di lavoro previsti nel progetto personalizzato;
- rifiuto di risposta ad una convocazione degli uffici del servizio pubblico per l'impiego;
- rifiuto di sottoporsi ad una visita medica presso i servizi medici per la manodopera volta a verificare l'attitudine al lavoro o a certi tipi di lavoro;
- rifiuto di una proposta di contratto di apprendistato o di professionalizzazione;
- rifiuto di una proposta di inserimento o di un'offerta di "*contrat aidé*". I contratti di "*travail aidé*" sono disciplinati dagli articoli presenti nei cap. II e IV, Titolo III, Libro I, Parte I del Codice del lavoro. Si tratta di contratti che intendono facilitare l'inserimento professionale di alcune categorie di richiedenti lavoro (sono previsti ad es. il *Contrat emploi-jeune*; il *Contrat d'accompagnement dans l'emploi*; il *Contrat d'avenir*, ecc.).

Con un decreto del Consiglio di Stato sono determinate le condizioni e la durata della cancellazione dalla lista di collocamento (art.3).

Il provvedimento introduce inoltre la riduzione progressiva dell'esonero dalla ricerca di impiego di cui beneficiavano fino ad oggi i richiedenti lavoro con più di 57 anni e sei mesi. Il testo normativo stabilisce infatti che possano ottenere, a seguito di formale richiesta, l'esonero dalla condizione di ricercatori di impiego gli iscritti alle liste di collocamento e beneficiari dell'indennità di disoccupazione (*allocation d'assurance*), prevista dall'art. L5422-1 del Codice del lavoro, che avranno almeno 58 anni nel 2009, almeno 59 anni nel 2010 e almeno 60 anni nel 2011. Per quanto riguarda invece gli iscritti alle liste di collocamento e beneficiari dell'indennità di solidarietà specifica (*allocation de solidarité spécifique*), disciplinata dall'art. L5423-1 del medesimo Codice, l'età necessaria per poter richiedere tale esonero è di almeno 56 anni e sei mesi per coloro che intendano formulare la domanda nel 2009, almeno 58 anni nel 2010, almeno 60 anni nel 2011 (art. 4).



Francia

Legge

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ORARIO DI LAVORO

***Loi n. 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (J.O. del 21 agosto 2008)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122&dateTexte>)

La legge n. 2008-789 ha l'obiettivo di rinnovare la democrazia sociale, una delle priorità del Governo che ne ha fatto uno dei pilastri delle sue riforme in materia di diritto del lavoro. Si tratta di rafforzare la legittimità e il luogo della contrattazione collettiva, strumento utile e indispensabile alla modernizzazione del sistema di relazioni professionali, che dovrà permettere la modifica del codice del lavoro assicurando una complementarità tra il ruolo della legge e quello dell'accordo collettivo. La legge è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti sociali avviata da due documenti di orientamento del giugno e del dicembre 2007 e sfociata nell'elaborazione di una "*Position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme*" ([http://www.medef.fr/medias/files/124582\\_FICHER\\_0.pdf](http://www.medef.fr/medias/files/124582_FICHER_0.pdf)), firmata ad aprile 2008 dai principali sindacati francesi, sulla quale si è basato il testo della legge approvata.

Le nuove disposizioni rinnovano i criteri di rappresentanza sindacale che comprenderanno una valutazione obiettiva e periodica dell'audience di ogni organizzazione sindacale misurata sulla base del risultato delle elezioni professionali. La rappresentanza provverrà così dall'impresa di riferimento e risalirà fino al piano nazionale interprofessionale.

La legge prevede anche nuove regole di validità degli accordi: tali accordi dovranno essere siglati da sindacati rappresentanti almeno il 30 per cento dei voti e non si applicheranno che in assenza dell'opposizione di organizzazioni sindacali che abbiano esse stesse raccolto almeno il 50 per cento dei voti.

D'altro canto la legge istituisce regole di trasparenza dei conti delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori dipendenti,

Per quanto riguarda il tempo di lavoro, la legge allarga lo spazio della negoziazione d'impresa per aprire la via a regole semplici e rapidamente applicabili, sulla linea delle questioni sollevate dal documento di orientamento del 26 dicembre 2007. Le nuove disposizioni prevedono che un accordo d'impresa e di branca possa fissare il contingente di ore di straordinario e la contropartita in termini di riposo per i lavoratori dipendenti, semplificando le disposizioni relative alle convenzioni che fissano un *forfait* di ore supplementari e alla gestione del tempo di lavoro.



Francia

Legge

## DOPING

***Loi n. 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (J.O. del 4 luglio 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019117516&dateTexte>

Il provvedimento completa la normativa applicabile al fenomeno del doping in relazione a due aspetti principali. In primo luogo viene introdotta nella legislazione penale una nuova fattispecie di reato che consiste nella detenzione, senza che sussista un fine terapeutico, di prodotti dopanti per uso personale da parte dello sportivo, per il quale è prevista la pena detentiva di un anno. La penalizzazione della detenzione consente l'avvio di un'inchiesta preliminare nei confronti dell'atleta sospettato e il fermo di polizia sotto il controllo del Procuratore della Repubblica.

In secondo luogo la legge completa la lista delle incriminazioni penali in materia di traffico, per cui, oltre la cessione o l'offerta di sostanze dopanti già presenti nella normativa previgente, sono ora proibite la fabbricazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il trasporto dei prodotti. Le sanzioni previste per tali reati sono cinque anni di reclusione e 75.000 Euro di ammenda.

Ai sensi del provvedimento in esame l'Agenzia francese per la lotta contro il doping (*Agence française de lutte contre le dopage*) può costituirsi parte civile nel processo.

La legge, inoltre, ha reso la normativa francese conforme alla Convenzione internazionale contro il doping nello sport, ratificata nel febbraio 2006, e consente di aderire pienamente ai principi del codice mondiale antidoping, rivisto in occasione della Conferenza mondiale contro il doping, tenutasi a Madrid nel novembre del 2007.



Francia

Legge

## SCUOLA / LAVORATORI – DIRITTI

***Loi n.2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (J.O. del 21 agosto 2008)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019344416&dateTexte>

Il provvedimento in esame, promosso e dichiarato “urgente” dal Governo, istituisce un nuovo diritto per gli alunni delle scuole materne ed elementari durante l’intero periodo scolastico obbligatorio: il diritto all’accoglienza nella scuola di appartenenza anche nei casi di assenza improvvisa degli insegnanti per causa legittima, tra cui l’esercizio del diritto di sciopero.

Con la nuova legge si intende rispondere all’esigenza, espressa chiaramente dal Presidente Sarkozy, di conciliare due libertà: la libertà di scioperare e la libertà di lavorare. Non pienamente garantita, quest’ultima, nei casi in cui il verificarsi di scioperi da parte dei responsabili dell’educazione nazionale determina una mancata capacità delle scuole materne ed elementari di assicurare il servizio d’insegnamento e di conseguenza rendendo indispensabile per molti genitori l’assenza dai luoghi di lavoro per la necessità di accudire i propri figli durante il normale orario scolastico.

Il testo legislativo è stato approvato con ricorso alla procedura della “Commissione mista paritaria”, - commissione composta da deputati e senatori e incaricata di formulare una proposta di accordo su alcuni punti del provvedimento-. Una volta approvata la legge, sessanta deputati e sessanta senatori, in virtù dell’art. 61, c. 2, della Costituzione, hanno adito il Consiglio Costituzionale, evidenziando dubbi di costituzionalità sul provvedimento. Con *Décision n. 2008-569 DC* del 7 agosto 2008, il Consiglio Costituzionale ha rigettato il ricorso.

La legge, che si compone di 15 articoli ed opera modifiche al Codice dell’educazione, definisce in primo luogo le caratteristiche del “servizio di accoglienza”:

E’ stabilito innanzitutto che ne possano beneficiare, a titolo gratuito, gli alunni di scuole materne ed elementari, sia pubbliche che private (art. 2).

E’ disposto che il servizio sia organizzato dallo Stato o dal Comune nel cui territorio si trovano le scuole interessate. In questo secondo caso lo Stato versa ad ogni Comune una compensazione finanziaria, la cui entità varia in base al numero degli alunni “accolti”(art. 4 e 9).

Il servizio è organizzato da ogni Comune nei locali delle scuole materne ed elementari ed è assicurato da personale scelto a livello comunale sulla base di una “lista di persone

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



suscettibili di garantire il servizio di accoglienza” predisposta dagli uffici comunali (art. 7-8).

In secondo luogo, la legge detta le condizioni per l’avvio del *service d’accueil*, in occasione di uno sciopero degli insegnanti. Il provvedimento dispone che, una volta che un preavviso di sciopero è stato comunicato da una o più organizzazioni sindacali, ogni insegnante di scuola materna o elementare interessato a parteciparvi è tenuto a darne comunicazione all’autorità amministrativa almeno 48 ore prima (compreso almeno un giorno lavorativo) dell’inizio dello sciopero. Entro tale tempo l’autorità amministrativa deve poter conoscere il numero di insegnanti, per ogni scuola, che aderiscono allo sciopero per informarne immediatamente gli uffici comunali competenti per l’organizzazione del servizio di accoglienza. Il servizio è predisposto solo nel caso in cui il numero degli insegnanti scioperanti è uguale o superiore al 25 % del numero di insegnanti che operano in una stessa scuola ed è compito del Comune informare le famiglie degli alunni riguardo alle modalità della sua organizzazione (art. 5).

E’ inoltre specificato che un preavviso di sciopero riguardante il corpo docenti delle scuole materne ed elementari non possa essere depositato da una o più organizzazioni sindacali se non dopo la conclusione di una negoziazione preventiva tra le stesse e lo Stato, quando le rivendicazioni professionali che motivano lo sciopero vertono su materie di competenza statale (art. 12).





Germania

Legge

## DIRITTI D'AUTORE

### ***Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBl I, S.1191) - Legge per una più efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1191.pdf>

La legge, entrata in vigore il 1° settembre 2008, è volta principalmente a recepire la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Su iniziativa del Governo, il legislatore tedesco è intervenuto su diverse leggi: la legge sui brevetti (*Patentgesetz*), la legge sui prototipi d'uso, (*Gebrauchsmustergesetz*), la legge sui marchi (*Markengesetz*), la legge sul diritto d'autore (*Urheberrechtsgesetz - UrhG*), la legge per la protezione dei prototipi e dei modelli (*Geschmacksmustergesetz*), la legge per la difesa delle specie vegetali (*Sortenschutzgesetz*), che sono state ampiamente modificate.

Il diritto tedesco viene inoltre adeguato al regolamento CE nr. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento delle autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Con particolare riferimento ai limiti del sequestro (*Grenzbeschlagnahme*) la legge, nell'ottica di rafforzare la lotta alla pirateria, introduce una procedura semplificata per la distruzione delle merci sequestrate alla dogana.

Infine, in attuazione del Regolamento CE n. 510/2006 del 20 marzo 2006 per la protezione dei dati geografici e l'indicazione di origine per i prodotti agricoli e alimentari, la legge colma un vuoto nella normativa sanzionatoria relativa all'uso non autorizzato di tali dati. Con una modifica agli articoli da 130 a 136 della legge sui marchi viene creata una protezione di diritto penale per il marchio di origine relativo alla provenienza geografica.

La legge migliora la situazione dei consumatori acquirenti di prodotti contraffatti, che abbiano agito senza scopi commerciali, a cui venivano finora attribuiti alti costi in caso di azioni legali. La nuova normativa fissa a 100 euro la cifra massima che può essere richiesta al consumatore (§97a *UrhG*) che non abbia agito a scopo di lucro.

Con riferimento al diritto all'informazione viene introdotta una significativa novità: poiché spesso le informazioni necessarie ad identificare i soggetti che violano i diritti d'autore si trovano presso terzi (ad esempio *Internet providers* o ditte che effettuano spedizioni), in base alla nuova normativa sarà possibile ottenere informazioni anche presso questi terzi al fine di facilitare l'azione giudiziaria a protezione dei diritti di

*segue*



proprietà intellettuale. Uno dei presupposti per poter ottenere le informazioni è che tali soggetti siano stati trovati in possesso di merci o a utilizzare o a fornire servizi oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale.

Grazie alle modifiche apportate sarà possibile ottenere informazioni sull'identità di terzi coinvolti nella violazione non solo quando una procedura sia già stata avviata ma anche in via preventiva qualora una violazione sia palese (§101 *UrhG*).

Con riferimento al risarcimento dei danni, in accordo con la corrente giurisprudenza, viene previsto che, a scelta del danneggiato, accanto al risarcimento dei danni concretamente subiti può essere chiesta una somma corrispondente al lucro ottenuto dal danneggiante o una somma forfetaria pari all'importo dei diritti patrimoniali che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, ossia il denaro che avrebbe dovuto essere pagato per l'utilizzo lecito del diritto.

Viene poi previsto che l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle decisioni giudiziarie con riferimento a tutti i diritti di proprietà intellettuale (§103 *UrhG*).

Quando vi è ragionevole probabilità di una violazione del diritto d'autore il suo titolare ha un ulteriore strumento di tutela: al violatore viene imposto di presentare atti o di accettare la loro visione. Tale diritto si estende anche ai documenti bancari, finanziari e commerciali. Questi strumenti di tutela possono essere assicurati con provvedimenti di urgenza in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova. Ove il violatore faccia valere che si tratta di informazioni riservate (ad esempio segreti commerciali) il tribunale adotterà le misure necessarie per assicurarne la riservatezza.



Germania

Legge

## MINORI - TUTELA

### ***Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls vom 4. Juli 2008 (BGBl I, S. 1188) - Legge per la facilitazione dei provvedimenti giudiziari in caso di minaccia del benessere del figlio***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s1188.pdf>

Con la legge per la facilitazione dei provvedimenti giudiziari in caso di minaccia del benessere del figlio (*Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls*), il Parlamento federale ha modificato alcune disposizioni del Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) e della legge in materia di volontaria giurisdizione (*Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit*), consentendo ai tribunali della famiglia (*Familiengerichte*) di intervenire più velocemente ed efficacemente per la tutela dei minori trascurati o maltrattati.

Le modifiche introdotte dalla nuova legge si basano sulle proposte elaborate dal gruppo di lavoro "*Familiengerechtlche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls*" nominato dal Ministro della giustizia federale nella primavera del 2006 con il compito di studiare procedure più snelle per la tutela dei figli in pericolo. Il gruppo, composto da esperti provenienti dai tribunali della famiglia, dai centri di assistenza ai minori e dalle associazioni interessate, ha pubblicato, nel novembre 2006, una relazione conclusiva nella quale si precisa che spesso ci si rivolge troppo tardi ai tribunali della famiglia, cosicché ai giudici non resta altro che togliere ai genitori, in tutto o in parte, la potestà genitoriale (*elterliche Sorge*). Scopo principale della legge è, dunque, quello di permettere ai tribunali della famiglia di agire tempestivamente ed efficacemente nei confronti dei genitori, affinché gli stessi si avvalgano degli aiuti pubblici, onde evitare di perdere la responsabilità parentale.

Fino all'entrata in vigore della nuova legge, il tribunale della famiglia poteva intervenire sulla potestà genitoriale qualora i genitori, attraverso un comportamento sbagliato (l'esercizio abusivo della loro potestà, l'incuria, l'abbandono o l'incapacità non colpevole), mettevano in pericolo il benessere del figlio o il suo patrimonio e non erano disposti o non erano nella condizione di scongiurare tale pericolo. Nella prassi, un tale comportamento errato dei genitori (*elterliches Erziehungsversagen*) era spesso difficile da dimostrare.

Con le recenti modifiche apportate all'articolo 1666, comma 1, del Codice civile, il tribunale della famiglia può intervenire quando il benessere del figlio o il suo patrimonio è minacciato e i genitori non possono o non vogliono scongiurare tale pericolo. Dunque,

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



il comportamento errato dei genitori non deve essere più dimostrato; è sufficiente l'esistenza di una minaccia per il benessere del minore.

Con riferimento ai provvedimenti che il tribunale della famiglia deve prendere per scongiurare il pericolo per il benessere del figlio, la nuova legge introduce, all'articolo 1666, comma 3, del Codice civile, un elenco di misure giuridiche. Il tribunale può disporre la revoca totale o parziale della potestà genitoriale. In tal modo, gli uffici di assistenza ai minorenni (*Jugendämter*) sono incoraggiati a rivolgersi per tempo all'autorità giudiziaria. Il tribunale della famiglia può obbligare, altresì, i genitori ad avvalersi delle prestazioni dell'assistenza ai minori (sostegno educativo, *training* antiviolenza) o, più concretamente, indurre i genitori ad iscrivere il figlio alla scuola materna o a controllare la sua regolare frequenza scolastica.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla normativa in materia di volontaria giurisdizione, la nuova legge introduce la possibilità per il tribunale della famiglia di parlare, non solo con i genitori ma, in alcuni casi, anche con il minore interessato, al fine di scongiurare il pericolo che lo minaccia (*Erörterung der Kindeswohlgefährdung*). Il colloquio, cui è invitato a partecipare lo *Jugendamt*, pone nella mani del giudice un importante strumento per richiamare i genitori al proprio dovere. Nel corso dell'incontro, è compito del tribunale porre i genitori di fronte alla serietà della situazione, indurli ad accettare l'assistenza dei servizi sociali e spiegar loro le conseguenze di un rifiuto degli aiuti pubblici (per esempio, la revoca della potestà genitoriale).

Infine, la nuova legge dispone che i procedimenti giudiziari in caso di minaccia per il benessere del figlio, in particolare quelli riguardanti la dimora, il diritto di frequentazione e la restituzione del minore, debbano essere attuati in via prioritaria e celermente. Il tribunale discute la questione con gli interessati nel corso di un incontro che dovrà essere tenuto, al più tardi, entro un mese dall'inizio del procedimento. Il tribunale deve, altresì, valutare, senza indugio, l'adozione di un provvedimento temporaneo all'avvio del procedimento giudiziario.



Regno Unito

Legge

## SANITÀ PUBBLICA - CONTROLLO MEDICI - RESPONSABILITÀ

### *Health and Social Care Act 2008*

*(Legge promulgata il 21 luglio 2008)*

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga\\_20080014\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/pdf/ukpga_20080014_en.pdf)

Il progetto di legge presentato dal Governo (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2008, p. 39-40), inteso a migliorare il livello qualitativo dei servizi per la salute e l'assistenza sociale forniti ai pazienti, e agli altri utenti, da parte delle strutture sociosanitarie competenti e degli operatori professionali in esse operanti, è stato definitivamente approvato nel mese di luglio.

La riforma istituisce, in primo luogo, un nuovo ente regolatore, denominato *Care and Quality Commission*, mediante l'accorpamento delle funzioni svolte da tre organismi preesistenti: la *Commission for Social Care Inspection*, la *Commission for Healthcare Audit and Inspection* e la *Mental Health Act Commission*.

Il nuovo organo, il cui Presidente sarà nominato dal Segretario di Stato per la Salute, ascoltato il parere del Parlamento, avrà poteri più penetranti in materia di ispezioni, indagini ed interventi presso le strutture ospedaliere, al fine di verificare il rispetto degli standard stabiliti con riguardo all'igiene sanitaria, potendo anche imporre sanzioni economiche. Inoltre tutti gli enti appartenenti al *National Health Service* (NHS), il servizio sanitario britannico, avranno l'obbligo di registrarsi presso la *Care and Quality Commission*, sottoponendo quindi la propria attività al monitoraggio della Commissione, la quale potrà, in casi gravi, sospendere l'avvenuta registrazione.

Al fine di correggere alcune lacune, evidenziate nel'attuale sistema di autodisciplina praticato da parte delle professioni mediche, la legge ha voluto anche rafforzare i poteri degli organi attualmente incaricati di deliberare in materia di inidoneità delle prestazioni fornite dai professionisti sanitari; a tale scopo viene stabilito che la responsabilità degli operatori potrà essere fatta valere non più soltanto in base al tipo di prove esigibili per un procedimento penale, ma sarà sufficiente presentare elementi che sarebbero sufficienti ad avviare un procedimento di responsabilità civile. In aggiunta, con l'obiettivo di garantire una maggiore obiettività ed indipendenza di giudizio, la legge istituisce un nuovo organo decisionale indipendente, denominato *Office of the Health Professions Adjudicator*, sovraordinato agli ordini professionali (*General Medical Council* e *General Optical Council*).

Con riguardo ancora a tale versante, la legge dispone che, in tutti gli enti che abbiano personale medico dipendente o sotto contratto, sia nominato un apposito *Responsible*

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



*Officer* (generalmente il medico più anziano) con il compito di collaborare con il *General Medical Council*, al fine di identificare e trattare i casi di insufficiente prestazione professionale da parte dei medici della struttura.

La legge procede poi ad aggiornare alcune disposizioni del *Public Health (Control of Diseases) Act 1984*, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione di malattie infettive ed il rischio di contaminazioni attraverso agenti chimici e radiazioni, recependo le indicazioni contenute nelle *International Health Regulations 2005*, emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un'altra misura di rilievo, infine, intende migliorare l'assistenza economica alle donne in stato di gravidanza. In particolare viene proposta l'introduzione di un nuovo sussidio, denominato *Health in Pregnancy Grant*, al fine di garantire un sostegno finanziario a tutte le donne residenti. Tale ausilio, infatti, con il quale si intende promuovere uno stile di vita particolarmente salutare per le donne che si avvicinano al termine della loro gravidanza, favorendo una dieta più attenta e controlli sanitari aggiuntivi, non è legato né al reddito né alla situazione contributiva della donna e non è tassabile; unico requisito esigibile alle puerpere, oltre alla residenza, è l'aver richiesto consulenza specifica in materia ad un professionista sanitario. Tale sussidio è compatibile con altre misure già previste per le famiglie a basso reddito (*Sure Start Maternity Grant* e *Healthy Start Vouchers*), dirette ad aiutare le donne con difficoltà economiche nel sostenere costi aggiuntivi imprevisti, manifestatisi durante la loro gravidanza. Un successivo *statutory instrument* attuativo preciserà il momento della gestazione a partire dal quale il sussidio potrà essere richiesto e ne fisserà l'ammontare (l'ultima bozza predisposta dal Governo indica, rispettivamente, la venticinquesima settimana di gravidanza e la cifra di 190 sterline).

## Indice delle voci

ARCHIVI (FR) .....	9
COLLOCAMENTO (FR) .....	37
<i>CONSEIL CONSTITUTIONNEL</i> - ARCHIVI (FR) .....	11
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (FR) .....	39
COSTITUZIONE - RIFORMA (FR) .....	13
DIRITTI D' AUTORE (DE).....	43
DISOCCUPAZIONE (FR) .....	37
DOPING (FR).....	40
ESECUZIONE PENALE (FR) .....	15
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (DE) .....	33
LAVORATORI - DIRITTI (FR).....	41
MEDICI - RESPONSABILITÀ (UK).....	47
MINORI - DIRITTO PENALE (DE).....	16
MINORI - TUTELA (DE) .....	45
NORME GIURIDICHE - EFFICACIA (UK) .....	22
OPERE PUBBLICHE - FINANZIAMENTI (FR) .....	27
ORARIO DI LAVORO (FR) .....	39
POLITICA ECONOMICA (FR) .....	29
PORTI (FR).....	31
RICICLAGGIO (DE).....	18
SANITÀ PUBBLICA - CONTROLLO (UK).....	47
SCUOLA (FR) .....	41
SERVIZIO CIVILE (DE).....	20
SERVIZIO MILITARE (DE) .....	20
TERRORISMO (DE).....	18
UNIONE EUROPEA (ES) .....	24
VITTIME DI REATI - DIRITTI (FR).....	15

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna